

Codice A1419A

D.D. 21 dicembre 2022, n. 2538

"Fondazione Lepontia Media" con sede in Verbania (VCO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 2538/A1419A/2022

DEL 21/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: “Fondazione Lepontia Media” con sede in Verbania (VCO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che:

il Presidente della “Fondazione Lepontia Media” con sede in Verbania (VCO), Via 42 Martiri 174, C.F. 93048660034, ha presentato istanza di riconoscimento e di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, con nota acquisita al prot. n. 42405 del 10/11/2022;

la Fondazione si è costituita il 03/11/2022, con atto a rogito del Dott. Gian Vittorio Cafagno, rep n. 61673, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Vercelli in data 08/11/2022 al n. 6072;

la Fondazione anzidetta ha tra i suoi scopi principali “*editare le testate Eco Risveglio Edizione di Verbania ed Eco Risveglio Edizione Ossola*”, come meglio descritto e precisato all’art. 3 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n- 18-5603 dell’11.09.2017, a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione, i Fondatori hanno conferito mediante assegni circolari non trasferibili la somma di € 30.000,00 (euro trentamila virgola zero zero);

preso atto che la Direzione Cultura e Commercio, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata della Associazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31/07/2001, con nota prot. n. 45861 del 30/11/2022, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all’iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo,

stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di riconoscere l' idoneità e pertanto autorizzare l' iscrizione al numero 1559 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, della "Fondazione Lepontia Media" con sede in Verbania (VCO). Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della Personalità Giuridica Privata è determinato dall' iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO SOCIALE

Della Fondazione: "FONDAZIONE LEPONTIA MEDIA"

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE LEPONTIA MEDIA".

La Fondazione ha sede nel Comune di Verbania Fondotoce.

La Fondazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia o all'Estero.

Art. 2 Durata

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 3 Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale e si propone esclusivamente di conservare, diffondere, propagandare, con apposite iniziative e con opportuni provvedimenti, le origini, la storia, i costumi culturali ed artistici del patrimonio nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dell'Alto novarese.

Scopo della Fondazione è di editare le testate ECO RISVEGLIO EDIZIONE VERBANIA ed ECO RISVEGLIO EDIZIONE OSSOLA sia stampate su carta che diffuse attraverso procedimenti informatici, siti interattivi costantemente aggiornati, nonché ogni altro mezzo atto a favorire la comunicazione sociale.

L'attività editoriale è esercitata in ambito commerciale unicamente per conseguire e diffondere l'espressione informativa autonoma ed indipendente di carattere generale e legata al territorio, per offrire un'informazione tempestiva per l'efficace conoscenza atta alla formazione culturale nella popolazione. La Fondazione in particolare deve destinare il proprio patrimonio agli scopi di cui sopra e può incrementarlo anche con lasciti e obblazioni che i benefattori vorranno destinare allo stesso scopo.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, l'acquisizione di partecipazioni sociali, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni, di cui sia proprietaria, locatrice, locataria, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti, anche acquisendo beni immobili e mobiliari;
- c) stipulare convenzioni concernenti le attività di editoria;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione

medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione o partecipazione agli organismi anzidetti e a consorzi;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi sociali;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diversa da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente e futura legislazione.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione.

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 6 Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 5;
- le entrate del giornale;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 7 Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;

- il Segretario;
- l'Organo di Controllo

Art. 8 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza dai fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a revoca o dimissioni. In caso di dimissioni, decesso o esclusione i membri superstiti provvederanno alla sostituzione per cooptazione dei membri cessati e all'assegnazione delle nuove cariche, e così in perpetuo.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di lavoro subordinato;
- ricoprono la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale; siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprono la carica di Consigliere Regionale del Piemonte, Consigliere Provinciale della Provincia di ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 9 Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 10 Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

- a) eleggere il Presidente, salvo che sia nominato in sede di costituzione della Fondazione), nonché uno o due Vice Presidenti;
- b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- d) redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in

corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;

- e) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- g) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione e agli atti di ordinaria amministrazione;
- h) approvare eventuali regolamenti interni;
- i) nominare il segretario generale, ove necessario;
- j) deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 20;
- k) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 11 Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio e dell'Organo di Controllo, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 13 Vice Presidenti

I Vice Presidenti, in numero non superiore a due, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente più anziano di età può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e redige i relativi verbali.

Art. 15 Organo di Controllo

1. E' compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità ai criteri di Legge;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può essere anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede il fondatore.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con

scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Art. 16 L'organo di revisione

Nei casi previsti dalla Legge, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il fondatore.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde ai sensi di Legge.

Art. 17 Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti a cura del Segretario Generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali dell'Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 18 Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile di ciascun anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 19 Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore altre Fondazioni che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, con espresso divieto per tutte le operazioni contrarie e alla vigente e futura legislazione.

Art. 20 Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ai sensi di Legge.

Art. 21 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

All'originale firmato:

Mattia Papili

Stefania Numico

Alfonso De Giorgis

Dr. GIAN VITTORIO CAFAGNO Notaio